



ORDINE AVVOCATI Ordine degli Avv
Anno/N. Prot. : 2018 / 006992
Data prot. : 07/06/2018
DOCUMENTO IN USCITA
Cod. classif. : 04-03



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI**

**CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO ANTICIPATO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

Tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE", con sede in Napoli
via Amm. F. Acton, 38, P.IVA 01877320638, C.F. 80018240632, in persona del
Magnifico Rettore prof. Alberto Carotenuto

e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI, con sede in
Napoli, Centro Direzionale, Piazza Coperta, cap 80143 c.f. 80013690633, in persona
del Presidente avv. Maurizio Bianco

- Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- Visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- Premesso che nel febbraio 2017 è stata siglata la convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza E Scienze Giuridiche per predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed a consentirne l'applicazione da parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;
- Considerato che, in attuazione della predetta convenzione, i Consigli dell'Ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG - 01)

Si conviene e si stipula per quanto segue:

Art. 1

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di Laurea in Giurisprudenza (classe LMG - 01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza) e le relative modalità di svolgimento. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.

2. Per l'attuazione del tirocinio sarà necessario predisporre un progetto formativo contenente:

- a. dati formativi dell'Università, del Consiglio dell'Ordine e dello studio professionale che si rende disponibile ad accogliere il praticante;
- b. nominativo del tutor designato dall'Università e del tutor dello studio professionale;
- c. indirizzo dello studio legale che ospita il tirocinante;
- d. obiettivi, competenze da acquisire, attività formative previste, modalità di svolgimento del tirocinio anticipato;
- e. data di inizio e fine del periodo di pratica anticipata con l'indicazione dei giorni e l'articolazione dell'orario di svolgimento del tirocinio;
- f. eventuali facilitazioni previste;
- g. polizze assicurative a carico del soggetto promotore (contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile)

3. Il progetto formativo dovrà essere sottoscritto dal presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza o da un suo delegato, dal tutor designato dall'Università e dal titolare dello studio professionale che ospita lo studente praticante.

Art. 2

1. L'anticipazione di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense, prima del conseguimento del diploma di laurea, è consentita allo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea, purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato; Diritto processuale civile; Diritto penale; Diritto processuale penale; Diritto amministrativo; Diritto costituzionale; Diritto dell'Unione Europea.

Art. 3

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, richiedono l'inserimento del proprio nominativo in apposito elenco tenuto presso l'Ateneo, unitamente al *curriculum vitae* e alle indicazioni circa le proprie aree giuridiche d'interesse.

2. Il Consiglio dell'Ordine predispone un elenco aggiornato degli studi legali che hanno dichiarato la loro disponibilità ad accogliere i praticanti per lo svolgimento del periodo di tirocinio anticipato. Lo studio legale che accetta l'inserimento nell'elenco di cui al presente articolo fornisce i nominativi degli avvocati che si rendono disponibili ad accogliere i praticanti e le aree giuridiche nel cui ambito gli avvocati stessi prevalentemente operano.

3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, l'Ordine può avvalersi della collaborazione delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.



4. I candidati selezionati dall'Università e dall'Ordine presentano domanda di iscrizione al registro dei Praticanti.
5. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge 247 del 2012, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - a. di cui all'articolo 2 della presente convenzione;
 - b. di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), g) ed h) della legge;
 - c. dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - d. dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime.
6. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima.
7. L'Ateneo, una volta individuato il docente tutor indicato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e scelto tra i docenti di ruolo, provvederà all'attivazione formale del tirocinio presso lo studio legale individuato.
8. Prima dell'inizio del tirocinio, lo studente praticante deve ritirare il libretto di tirocinio presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previste dal progetto formativo.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
3. Il tutor accademico ed il consiglio dell'Ordine, anche a mezzo di Consigliere delegato, vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, con la presenza del dominus, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento può essere ridotto da venti a dodici.

6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

7. Il professionista e il tutor accademico, possono individuare specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 247 del 2012, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

11. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 5

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, da depositare presso la segreteria del Consiglio Dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.



Art. 6

1. La realizzazione del tirocinio anticipato non comporta per l'Università, per il Consiglio dell'Ordine e per lo studio professionale oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dallo studio legale, sede del tirocinio.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Napoli, 7 giugno 2018.

**IL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
PROF. ALBERTO CAROTENUTO**

Alberto Carotenuto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
AVV. MAURIZIO BIANCO**

Maurizio Bianco